

Vendite a distanza, Iva a rimborso dopo la definizione della pretesa

FRANCO RICCA

L'Iva indebitamente pagata in Italia sulle vendite a distanza imponibili in un altro paese Ue può essere chiesta a rimborso dopo la definizione della pretesa avanzata da tale paese. La società estera, identificata in Italia tramite rappresentante fiscale, deve presentare la richiesta all'ufficio competente in relazione al domicilio del rappresentante.

Trattandosi di rimborso da indebito, non occorre prestare garanzia. Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate nella risposta n. 299 del 19 aprile 2023 all'istanza di interpello di una società con sede negli Usa che commercializza online articoli di moda.

La società faceva presente di avere assoggettato all'Iva in Italia, ove è identificata mediante rappresentante fiscale, tutte le vendite a distanza effettuate nell'area Ue fino al 30 giugno 2021, quando ancora non era in vigore il regime OSS, al quale ha poi aderito. Nel 2022, tuttavia, ha ricevuto l'avviso di accertamento dalle autorità danesi, che hanno reclamato il pagamento dell'Iva sulle vendite effettuate in Danimarca, già tassate in Italia. Avendo provveduto a definire l'accertamento, con pagamento rateale, la società chiedeva in sostanza di conoscere le modalità per ottenere il rimborso dell'Iva indebitamente versata in Italia. Al riguardo, l'agenzia osserva che l'art. 11-quater, comma 2, del dl n. 35/2005 prevede che se lo stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad Iva in Italia, il contribuente può chiedere la restituzione

dell'imposta assolta, entro il termine di due anni decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera. Questa disposizione, ancorché soppressa con effetto dal 30 giugno 2021 dal dlgs n. 83/2021, che ha ridefinito gli obblighi Iva per il commercio elettronico, introducendo il regime semplificato OSS, si rende applicabile al caso di specie, che riguarda operazioni effettuate precedentemente. La richiesta di restituzione, precisa l'agenzia, va presentata ai sensi dell'art. 30-ter del dpr 633/72, che disciplina ora il rimborso anomalo già regolato dall'art. 21 del dlgs n. 546/92. L'agenzia ricorda "che il diritto al rimborso compete nei limiti dell'imposta effettivamente versata all'altro paese membro, non essendo sufficiente il mero accertamento"; non viene però precisato se il termine biennale per la presentazione dell'istanza decorra comunque dalla notifica dell'accertamento oppure dalla data del pagamento (o, come nella fattispecie, dei vari pagamenti rateali). Quanto all'ufficio competente, l'agenzia richiama le istruzioni fornite sul proprio sito, ove si chiarisce, tra l'altro, che i soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini Iva devono inviare le istanze di rimborso all'ufficio dell'agenzia del domicilio fiscale del rappresentante". L'istanza, precisa infine l'agenzia, dovrà essere corredata della documentazione probatoria, mentre non occorre invece prestare la garanzia, prevista solo per le richieste di rimborso dei crediti annuali o trimestrali, e non per i rimborsi da indebito di cui all'art. 30-ter citato.

© Riproduzione riservata

